



Spett.le

“BAR BANQUETING S.R.L.”

Trasmessa a mezzo pec barbanqueting@legalmail.it

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, co. 4, lett. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING PER EVENTI CORPORATE, FIERE E CONGRESSI CHE SI TERRANNO PRESSO LE LOCATIONS DI PROPRIETA' DI EUR S.p.A.

CIG 987234981D

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 87 del 7.06.2023, "EUR S.p.A. ha indetto una procedura telematica aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, diretta alla stipula di accordo quadro con tre operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei servizi di *catering* per gli eventi *corporate*, fiere e congressi presso le locations di "EUR S.p.A.";
- in forza dell'atto di nomina prot. Governo rischi, capitale umano e tecnologico n. 98 del 31.03.2023, l'Avv. Donata Nuzzo ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento;
- in data 13.06.2023 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 3603234 – unitamente al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- codesto spett.le operatore economico ha ritenuto di partecipare alla procedura in oggetto producendo la propria offerta, come emerge dalla schermata della piattaforma di negoziazione "Acquistinretepa.it", alle ore "04.01.59" del "20.07.2023", ultima data utile prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte;
- ad esito delle operazioni di gara, come emerge dai verbali agli atti di "EUR S.p.A.", codesto spett.le operatore economico ha conseguito il punteggio complessivo pari a 82,58/100 punti classificandosi al primo posto della graduatoria;

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
80045870583
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it
Capitale Sociale € 738.248.000 i.v.

Codice Fiscale

Partita Iva 02117131009



- a seguito dell'esperimento della verifica dei requisiti di ordine generale in capo a codesto spett.le operatore economico nell'ambito di distinta procedura d'appalto (Affidamento del servizio di *catering* per l'evento "Convention NOVARTIS"), questa Stazione appaltante ha acquisito il certificato dell'Agenzia delle Entrate prot. EUR Str. Acquisti Gare e contratti n. 2503 del 19.10.2023 nel quale così, tra l'altro, si legge: "*Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive. Soggetto: BAR BANQUETING S.R.L., C.F. 08911981002 (...). Questo ufficio fa presente che a carico di tale soggetto risultano violazioni definitivamente accertate:*
 - *cartella di pagamento n.09720230106708639, anno di imposta 2018, notificata il 04/05/2023 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di Euro 10.297,38;*
 - *cartella di pagamento n.09720230106708639, anno di imposta 2018, notificata il 04/05/2023 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito residuo di Euro 42.799,70;*
 - *cartella di pagamento n.09720230169680252, anno di imposta 2019, notificata il 19/07/2023 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito residuo di Euro 3.491,08 (di cui l'Imposta è pari a Euro 205,00);*
- per quanto sopra, nell'ambito delle verifiche dei requisiti relative a tale procedura di affidamento:
 - a. alla luce delle "*violazioni definitivamente accertate di importo superiore a 5.000 euro*" e delle "*violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000,00 euro*" che pure emergono dal medesimo certificato, con pec del 7.11.2023, "EUR S.p.A." ha richiesto "*chiarimenti*" a codesto spett.le operatore economico;
 - b. in data 14.11.2023, l'operatore economico ha comunicato di aver "*effettuato la richiesta di rateizzazione presso Agenzia delle Entrate relativamente alle violazioni definitivamente accertate*", trasmettendo alla scrivente "*il modulo di rateizzazione inviato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate*" con pec pervenuta sub prot. EUR n. 2734 del 17.11.2023;
 - c. con pec del 15.11.2023, "EUR S.p.A." ha invitato l'operatore "BAR BANQUETING S.R.L." alla "*trasmissione del documento di accoglimento istanza di rateizzazioni*" relativamente alle "*3 cartelle di pagamento presenti in violazioni definitivamente accertate*";
 - d. con pec pervenuta sub prot. EUR n. 2799 del 23.11.2023, codesto spett.le operatore economico ha inoltrato alla scrivente "*l'accoglimento della domanda di rateizzazione*" dichiarando altresì che "*le cartelle, da voi segnalate, che non rientrano nella rateizzazione sono state già saldate*" ed allegando la nota avente ad oggetto "*Accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione con identificativo C58604 del 17.11.2023*" relativa alla cartella n. "09720230106708639" per un importo pari ad "€ 29.961,38";

- alla luce degli eventi sopra descritti, con nota del 6.03.2024 adottata nell'ambito della procedura in oggetto, "EUR S.p.A." ha richiesto all'operatore economico *"di fornire eventuali ulteriori chiarimenti in merito: alle irregolarità fiscali segnalate nel certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ad EUR S.p.A. in data 19.10.2023 (...); all'istanza di rateizzazione presentata in data 8.11.2023, successivamente al 20.07.2023, termine di presentazione delle offerte"*;
- con nota pervenuta sub prot. EUR n. 2320 del 12.03.2024, l'operatore "BAR BANQUETING S.R.L." ha rappresentato quanto segue: *"La cartella di pagamento n. 09729239196798639, notificata a Bar Banqueting in data 4 maggio 2023 (...) prevede che <<non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione>> quando il motivo sia <<Opposizione all'esecuzione>> dinanzi al Tribunale. In ragione di ciò, la violazione non poteva evidentemente considerarsi definitiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione. La violazione è divenuta tale (...) soltanto allorché Bar Banqueting, abbandonato il proposito inizialmente maturato di proporre opposizione all'esecuzione, ha presentato istanza di rateizzazione (...) in data 8.11.2023.*

Ma in quello stesso momento Bar Banqueting si è impegnata in modo vincolante a pagare (...). Non vi è dunque stata soluzione di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale", soggiungendo altresì che "la nullità, se non addirittura l'inesistenza, della notificazione impedisce di considerare decaduta dal diritto di impugnazione la Bar Banqueting che pertanto ha conservato senza soluzione di continuità il requisito della regolarità fiscale (...). Da ultimo si evidenzia che la domanda di partecipazione alla procedura nonché la dichiarazione sul possesso dei requisiti sono state firmate dal sottoscritto (...) in data 26 giugno 2023, quando sicuramente pendeva (...) il termine per l'impugnazione della cartella. Il che esclude ogni ipotesi (...) di dichiarazione non veritiera";

- con nota prot. n. 2621 del 21.03.2024, "EUR S.p.A." ha dunque richiesto all'operatore economico di *"chiarire le ragioni"* che condurrebbero ad escludere, nel caso di specie, *"ogni ipotesi (...) di dichiarazione non veritiera"*;
- con nota prot. EUR n. 2902 pervenuta in data 28.03.2024, l'operatore economico "BAR BANQUETING S.R.L." ha rappresentato quanto segue:
 - a. la circostanza che *"la cartella di pagamento non è preceduta da un avviso di accertamento"*, rappresentando pertanto *"il primo atto espressivo della pretesa tributaria"*, escluderebbe *"la definitività della violazione"* sul presupposto di quanto statuito dall'art. 4 del DM 28.09.2022, a tenore del quale *"la violazione grave (...) si considera definitivamente accertata (...) quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati"*;



- b. *“la veridicità della dichiarazione non può che essere valutata con riferimento al momento in cui è stata resa (...) non con riferimento al momento successivo dell’invio della domanda”,* soggiungendo peraltro che *“l’invio è stato curato dagli Uffici della Società, non certo dal rappresentante legale”,* il quale non avrebbe pertanto *“reso alcuna dichiarazione non veritiera”,* potendo al limite *“ipotizzarsi la sopravvenuta perdita del requisito”;*
- c. *“la notificazione della cartella, come si è dimostrato nella precedente memoria, era nulla”. Conseguentemente, “in mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella, deve ritenersi non avverata l’ipotesi di cui alla leggera G) dell’art. 38, D.Lgs. 163/2006 in ordine al definitivo accertamento di violazioni”.*

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016, *“un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. (...) Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”;*
- in altri termini, conformemente a quanto disposto dal richiamato art.80 del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione appaltante ha l’obbligo di disporre l’esclusione dell’operatore economico che abbia *“commesso violazioni gravi, definitivamente accertate”* in materia fiscale e/o previdenziale, potendo inoltre adottare la medesima misura sanzionatoria in presenza di *“gravi violazioni non definitivamente accertate”*. Tanto a meno che lo stesso operatore economico abbia provveduto, *“anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”,* ad ottemperare ai propri *“obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare”;*
- in ossequio a quanto disposto dalla normativa codicistica, l’art. 5 *“Requisiti generali”* del Disciplinare relativo alla gara in oggetto dispone che *“sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice”;*
- l’art.13 dello stesso Disciplinare, avente ad oggetto *“Regole per la presentazione dell’offerta”,* dispone inoltre che *“è sempre possibile modificare le informazioni inserite (...) è in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’offerta”,* specificando altresì che *“l’invio dell’offerta (...) avviene solo con la selezione dell’apposita funzione “Invio” della medesima”* e, pertanto, mediante produzione della stessa sulla piattaforma di negoziazione;
- il comma 5, lett. c-bis) dello stesso art.80 impone inoltre l’esclusione dell’operatore economico che abbia *“fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni (...) ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.*

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ritiene che l'operatore economico "BAR BANQUETING S.R.L." sia incorso nelle seguenti cause di esclusione dalla procedura in oggetto.

1. Sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016

Così come risulta *per tabulas* dalla semplice lettura del richiamato certificato dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2503 del 19.10.2023 e come già rappresentato in premessa, l'operatore economico "BAR BANQUETING S.R.L." risulta aver *"commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali"* per un debito residuo totale pari ad € 56.588,16.

Dall'analisi della documentazione trasmessa dalla società in intestazione, inoltre, emerge come quest'ultima abbia provveduto ad avanzare *"richiesta o proroga di rateizzazione"* delle cartelle nn.*"09720230106708639000; 09720230106708740000; 0972023010680252000"* soltanto in data *"7.11.2023"*, ben oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte relative alla gara *de qua*, previsto per le ore 12.00 del 20.07.2023.

Peraltro l'Agenzia delle Entrate, con il richiamato provvedimento del 17.11.2023 avente ad oggetto *"Accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione con identificativo C58604 del 17.11.2023 (protocollo 10335824 del 08/11/2023) presentata dal CF 08911981002"*, ha comunicato all'operatore economico che la rateizzazione della sola cartella n. *"0972023010608639"* *"è stata concessa limitatamente all'importo iscritto a ruolo di euro 29.961,38, in quanto la restante parte è oggetto di procedura ex art. 48-bis DPR n. 602/73 e pertanto (...) non è rateizzabile"*.

Per quanto sopra esposto, alla luce di quanto certificato dell'Agenzia delle Entrate, dell'intempestività della istanza di rateizzazione proposta da BAR BANQUETING S.R.L. (presentata solo l'8 novembre 2023) rispetto al termine di presentazione delle offerte (fissato al 20 luglio 2023), nonché dell'accoglimento meramente parziale della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate, emerge che l'operatore economico "BAR BANQUETING S.R.L.", oltre ad aver commesso *"violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali"*, neppure ha provveduto ad ottemperare *"ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte (...) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande"*.

Quanto rappresentato dall'operatore economico nell'ambito del contraddittorio instaurato dalla Stazione appaltante – *"la violazione non poteva evidentemente considerarsi definitiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione"* ma è *"divenuta tale (...) soltanto allorché Bar Banqueting (...) ha presentato istanza di rateizzazione"* - non è suscettibile di superare le sopra descritte carenze, atteso che la sussistenza delle *"violazioni definitivamente accertate"* risulta inconfutabilmente dal riportato certificato dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2503 del 19.10.2023.



Ed infatti, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa, in presenza di una certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'irregolarità contributiva del concorrente, l'esclusione dalla procedura di gara costituisce un "atto dovuto", posto che *"le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti (...) si impongono alle stazioni appaltanti (...), non residuando alle stesse alcun potere valutativo"* in proposito (cfr *ex pluribus* T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 775/2022).

Spetta, infatti, *"in via esclusiva alla Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a una gara pubblica"* (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 1554/2022) e la Stazione appaltante non dispone *"di alcun potere autonomo di apprezzamento del contenuto"* relativamente all'an della violazione ma anche relativamente alla sua eventuale "gravità".

A ciò, peraltro, si aggiunga che la stessa documentazione trasmessa da BAR BANQUETING S.R.L., conferma l'irregolarità fiscale del predetto concorrente, in quanto l'istanza di rateizzazione delle cartelle di pagamento segnalate nel certificato dell'Agenzia delle Entrate è stata presentata solo l'8 novembre 2023, mentre il termine di presentazione delle offerte era fissato al 20 luglio 2023.

Da ultimo deve rilevarsi la assoluta irrilevanza di quanto affermato relativamente alla notificazione delle richiamate violazioni, la cui asserita "nullità" o "inesistenza" avrebbe consentito all'operatore economico di conservare *"senza soluzione di continuità il requisito della regolarità fiscale"*.

Tali assunti, in presenza di un certificato dell'Agenzia delle Entrate che indica la sussistenza di violazione fiscali gravi e definitivamente accertate, sono del tutto inconferenti nell'ambito del contraddittorio instaurato dalla stazione appaltante, posto che il procedimento attivato da EUR non costituisce la sede deputata a far valere contestazioni di natura tributaria che, al contrario, avrebbero dovuto essere sollevate nelle sedi opportune, attraverso la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento in discussione.

2. Informazioni false o fuorvianti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), D.Lgs. n.50/2016

Atteso che, come compiutamente descritto in premessa, l'operatore economico "BAR BANQUETING S.R.L." ha dichiarato, mediante produzione dell'offerta sulla piattaforma Acquistinretepa.it, il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto in data 20.07.2024 a fronte della avvenuta notificazione di *"violazioni definitivamente accertate"* relative a tre cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate in data 4.05.2023 e 19.07.2023.

Non appare convincente quanto affermato dallo stesso, interpellato per *"chiarire le ragioni"* che condurrebbero ad escludere, nel caso di specie, *"ogni ipotesi (...) di dichiarazione non veritiera"* - con la riportata nota prot. n. 2621/2024.

In disparte le considerazioni già svolte *sub 1* relativamente alla impossibilità, per la Stazione appaltante, di sindacare il contenuto del certificato della Agenzia delle Entrate n.2503 del 19.10.2023 a mente del quale risulta accertata la commissione di “*violazioni definitivamente accertate*”, deve preliminarmente evidenziarsi l’inconferenza del richiamo svolto dall’operatore economico nei confronti del richiamato D.M. n.28.09.2024 che, come si evince dalla semplice lettura della rubrica del medesimo decreto, ha ad oggetto “*disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*”.

Con riferimento al merito della falsa dichiarazione, non può essere considerata esimente la circostanza che l’invio dell’offerta “*è stato curato dagli Uffici della Società, non certo dal rappresentante legale*”, atteso che costituisce preciso onere dell’operatore economico comunicare alla Stazione appaltante eventuali motivi, benché sopravvenuti, di esclusione.

Ed infatti “*le imprese partecipanti alle selezioni per gli affidamenti di appalti pubblici sono chiamate all’osservanza stringente del principio di autoresponsabilità che impone un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media*”, pertanto “*i concorrenti non possono pretendere di scaricare sull’amministrazione problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando la diligenza esigibile da un operatore qualificato*” (T.A.R. Liguria, Genova, sent. n. 165/2024).

Anche a voler ammettere che il legale rappresentante abbia effettivamente rilasciato le dichiarazioni nella data risultante dalla firma autografa ovvero dalla firma digitale – apposte, si ripete, nel mese di giugno a fronte della avvenuta notifica delle violazioni in data 4.05.2023 - è del tutto evidente come lo stesso operatore economico avrebbe dovuto, in ossequio al descritto principio di “*autoresponsabilità*”, avvedersi della non veridicità di quanto dichiarato (ancorché asseritamente sopravvenuta rispetto alla firma della documentazione) posto che, in realtà, la documentazione a corredo dell’offerta è stata trasmessa da BAR BANQUETING S.R.L in data 20 luglio 2023.

Da ultimo, si ribadisce che, per le ragioni già esposte in sede di contraddittorio, nonché nel presente provvedimento, alle quali si svolge espresso rinvio, è del tutto inconferente quanto asserito rispetto alla supposta “nullità” della notifica delle violazioni *de quibus*, in quanto BAR BANQUETING S.R.L, invece che introdurre tali argomenti nell’ambito del presente procedimento che, di certo, non rappresenta la sede ove fare valere tali argomentazioni giuridiche, avrebbe dovuto far valere tali argomentazioni innanzi al giudice competente, attraverso la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento segnalate nel certificato dell’Agenzia delle Entrate prot n.2503 del 19.10.2023.

Per questi motivi, lo scrivente Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ritiene che l’operatore economico “BAR BANQUETING S.R.L.” abbia “*fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni (...) ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis, D.Lgs. n.50/2016.



Alla luce della dichiarazione circa il possesso dei requisiti avvenuta in periodo posteriore alla notificazione delle *“violazioni definitivamente accertate”* nonché alla luce della mancata comunicazione della causa di esclusione sopravvenuta da parte dell'operatore “BAR BANQUETING S.R.L.”, le descritte omissioni dichiarative appaiono suscettibili di incidere sulla integrità ed affidabilità del concorrente in intestazione.

Il concorrente, infatti, giusta anche la previsione dell'art.13 del Disciplinare a mente del quale *“è in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'offerta”*, avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) integrare le dichiarazioni, ancorché già sottoscritte dal legale rappresentante e poi consegnate agli “Uffici” per la produzione dell'offerta, dando notizia alla Stazione appaltante degli accadimenti descritti in premessa.

La scrivente ritiene, pertanto, che la reticenza dimostrata dall'operatore economico, alla luce delle descritte circostanze in fatto, sia sintomatica di *“una prognosi in concreto sfavorevole sull'affidabilità del concorrente”* (Cons. St., sent. n. 4937/2020).

Alla luce di quanto sopra, degli atti riportati e richiamati nonché del contraddittorio instaurato con l'operatore economico, la Stazione appaltante rileva l'insanabile contrasto della situazione di irregolarità fiscale in capo alla società “BAR BANQUETING S.R.L.” rispetto a quanto disposto dall'art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 in ragione della sussistenza di *“violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”* commesse e non sanate *“anteriormente al termine di presentazione delle domande”*, con conseguente obbligo di disporre l'esclusione dello stesso operatore economico dalla procedura di gara in oggetto. Si ravvisa inoltre la sussistenza di *“informazioni false o fuorvianti”* o, comunque, una omissione di *“informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”* ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. c-*bis*, D.Lgs. n.50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto delle violazioni sopra descritte, lo scrivente Responsabile del Procedimento in fase di affidamento

DISPONE

1. l'esclusione dell'operatore economico “BAR BANQUETING S.R.L.” dalla *“procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, volta alla stipula di un accordo quadro con tre operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, lett. a), D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di catering per gli eventi corporate, fiere e congressi che si terranno presso le locations di EUR S.p.A. – CIG 987234981D”* ai sensi dell'art.80, commi 4 e 5, lett. c-*bis*), D.Lgs. n.50/2016;
2. di segnalare all'ANAC, ai sensi del comma 12 dello stesso art.80, la *“presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione”* nella procedura di gara;
3. di dare avviso al suddetto concorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro il termine di 30 giorni, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.104/2010.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento